



2023/0222R(NLE)

7.2.2024

PROGETTO DI RELAZIONE INTERLOCUTORIA

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT)
(COM(2023)0383 – C9-0000/0000 – 2023/0222R(NLE))

Commissione per il commercio internazionale

Relatrice: Karin Karlsbro

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (COM(2023)0383 – C9-0000/0000 – 2023/0222R(NLE))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (COM(2023)0383), presentata dalla Commissione il 13 luglio 2023,
- visto il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (XXXX/2024),
- visto il progetto di accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (XXXX/2024),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-XXXX/2024),
- visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea¹ (regolamento FLEGT),
- visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati² (regolamento dell'UE sul legno),
- viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640), e la risoluzione del Parlamento del 15 gennaio 2020 al riguardo³,
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 2020 sul ruolo dell'UE nella protezione e nel

¹ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

² GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

³ GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.

- ripristino delle foreste del pianeta⁴,
- vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE⁵,
 - vista la sua risoluzione legislativa del [XXXX]⁶ sul progetto di decisione del Consiglio,
 - visto l'articolo 105, paragrafo 5, del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per lo sviluppo,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0000/2023),
- A. considerando che circa l'11 % della superficie della Costa d'Avorio è coperto da foreste, la metà delle quali è costituita da foreste pluviali tropicali; che la copertura forestale della Costa d'Avorio è notevolmente diminuita, in gran parte a causa dell'espansione nel paese delle colture da reddito, in particolare le piantagioni di cacao, ma anche gomma, caffè, acagiù e palma da olio; che la perdita di copertura forestale in Costa d'Avorio è passata da una media di 275 000 ettari l'anno tra il 1990 e il 2000 a 71 600 ettari l'anno tra il 2015 e il 2021, e 26 000 ettari l'anno tra il 2019 e il 2021;
- B. considerando che nel 2019 è stato introdotto un nuovo codice forestale volto a definire una strategia sostenibile per la gestione delle foreste; che il nuovo codice forestale non è ancora entrato in vigore e che il settore forestale continua a essere organizzato secondo le disposizioni di un precedente decreto del 1994;
- C. considerando che, secondo il ministero delle Acque e delle Foreste (Ministère des Eaux et Forêts), negli ultimi anni la silvicoltura è diminuita come percentuale dell'economia del paese, e che nel 2019 rappresentava solo l'1 % del PIL; che il settore forestale è ancora la quarta fonte di proventi da esportazione e un'importante fonte di occupazione, ma che negli ultimi decenni il futuro del settore è stato minacciato da elevati tassi di deforestazione e pratiche non sostenibili; che il processo relativo all'accordo di partenariato volontario, che pone l'accento sulla legalità e sul buon governo, contribuisce a far sì che il settore forestale possa aumentare la propria incidenza sull'economia, offrire posti di lavoro nelle zone rurali e produrre reddito per i cittadini ivoriani;
- D. considerando che storicamente i paesi europei hanno rappresentato il principale sbocco del legname esportato dalla Costa d'Avorio; che i dati del Comtrade delle Nazioni Unite evidenziano tuttavia un calo della quota delle esportazioni verso l'Europa, mentre quella verso l'Asia è in aumento;
- E. considerando che la Costa d'Avorio è la seconda economia dell'Africa occidentale dopo la Nigeria e il maggiore fornitore mondiale di cacao; che l'UE è il principale acquirente di cacao ivoriano (il 67 % delle esportazioni di cacao ivoriano è destinato all'UE);

⁴ GU C 385 del 22.9.2021, pag. 10.

⁵ GU C 404 del 6.10.2021, pag. 175.

⁶ Testi approvati di tale data, P9_TA(0000)0000.

- F. considerando che la Costa d'Avorio ha presentato all'UE una richiesta ufficiale di informazioni sul processo FLEGT nel gennaio 2010; che le due parti hanno avviato i negoziati per l'accordo di partenariato volontario nel giugno 2013 e che li hanno conclusi nell'ottobre 2022;
- G. considerando che l'obiettivo dell'accordo di partenariato volontario è far sì che tutti i carichi di legname e di prodotti derivati provenienti dalla Costa d'Avorio e destinati al mercato dell'UE siano conformi al sistema ivoriano di garanzia della legalità del legname e possano pertanto ottenere la licenza FLEGT; che il legname destinato al consumo interno o ad altri mercati di esportazione dovrà anch'esso essere conforme al sistema di garanzia della legalità del legname e sarà soggetto al rilascio di una licenza H-Legal;
- H. considerando che il sistema di garanzia della legalità del legname è fondato sulla definizione di legalità, sui controlli della catena di approvvigionamento, sulla verifica della conformità, su un sistema di licenze FLEGT e su un audit indipendente;
- I. considerando che l'accordo riguarda i cinque prodotti del legno obbligatori ai sensi del regolamento FLEGT (tronchi, legname segato, traversine di legno per strade ferrate, legno compensato e legno impiallacciato) e una serie di altri prodotti derivati;
- J. considerando che lo scopo e i benefici attesi degli accordi di partenariato volontari FLEGT vanno oltre l'agevolazione degli scambi di legname legale, in quanto sono anche tesi a favorire i cambiamenti sistemici nella governance e nell'applicazione delle normative del settore forestale, la trasparenza e il coinvolgimento di diversi portatori di interessi nel processo decisionale politico;
1. accoglie con favore la conclusione dei negoziati sull'accordo di partenariato volontario tra l'UE e la Costa d'Avorio e chiede che entrambe le parti procedano alla sua tempestiva ratifica affinché possa entrare in vigore nel XXXX;
 2. riconosce che la piena attuazione dell'accordo di partenariato volontario sarà un processo di lungo periodo, che richiederà l'adozione di tutta una serie di misure legislative, nonché sufficienti capacità e competenze a livello amministrativo per la sua attuazione e applicazione; ricorda che la concessione delle licenze FLEGT potrà avere inizio soltanto quando la Costa d'Avorio avrà dimostrato di aver approntato il proprio sistema di garanzia della legalità del legname;
 3. fa presente che la fase di attuazione richiede consultazioni continue e il coinvolgimento delle parti interessate; invita la Commissione e la delegazione dell'UE in Costa d'Avorio a fornire un adeguato sostegno allo sviluppo delle capacità e un'assistenza di ordine logistico e tecnico nel quadro degli attuali e futuri strumenti di cooperazione allo sviluppo, al fine di consentire alla Costa d'Avorio di rispettare gli impegni per l'attuazione del proprio sistema di garanzia della legalità del legname e delle misure connesse;
 4. accoglie con favore le recenti azioni intraprese dalla Costa d'Avorio per invertire la tendenza della deforestazione, tra cui: l'adozione, nel 2017, della strategia nazionale di riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado forestale nei paesi in via di sviluppo (REDD+), compresa l'opzione strategica "agricoltura a deforestazione

zero"; la firma del quadro d'azione comune della "Cocoa and Forests Initiative"; l'adozione di una politica per la conservazione, il ripristino e l'espansione delle foreste; e la promulgazione del nuovo codice forestale il 23 luglio 2019;

5. sottolinea che l'efficacia del sistema FLEGT dipende anche dalla lotta alle frodi e alla corruzione lungo tutta la catena di approvvigionamento del legname; esorta il governo della Costa d'Avorio ad adoperarsi per porre fine alla corruzione diffusa e far fronte ad altri fattori che alimentano il disboscamento illegale e il degrado delle foreste, con particolare riferimento alle autorità doganali e ad altre autorità che svolgeranno un ruolo fondamentale nell'attuazione e applicazione dell'accordo di partenariato volontario;
6. accoglie con favore l'impegno del ministero delle Acque e delle foreste ad adottare misure per integrare efficacemente le donne nella gestione delle risorse forestali del paese; sottolinea inoltre l'importanza di includere le donne nella gestione delle foreste nell'ambito dei futuri negoziati relativi ad accordi di partenariato volontario; chiede di integrare l'analisi di genere in tutte le attività e in tutti i progetti connessi all'attuazione dell'accordo di partenariato volontario FLEGT;
7. riconosce che il processo di negoziazione di un accordo di partenariato volontario può consentire ai vari settori di individuare obiettivi e priorità condivisi per adoperarsi a favore di una gestione sostenibile delle foreste, nonché offrire alle società una grande opportunità di gestione partecipativa delle foreste a livello locale, di comunità e regionale, e persino a livello nazionale o federale;
8. sottolinea l'importanza di una produzione sostenibile di cacao in Costa d'Avorio; accoglie con favore iniziative quali l'Alleanza per il cacao sostenibile, una tabella di marcia ambiziosa approvata congiuntamente da UE, Costa d'Avorio, Ghana e dal settore del cacao per migliorare la sostenibilità economica, sociale e ambientale della produzione e del commercio di cacao;
9. pone in evidenza l'importanza della destinazione dei suoli nella governance delle foreste e la necessità, nell'ambito di tale governance, di una visione strategica connessa ai problemi dei cambiamenti climatici; invita il governo della Costa d'Avorio a garantire uno stretto coordinamento tra le diverse iniziative esistenti nel settore forestale, quali REDD+, l'accordo di partenariato volontario FLEGT e i contributi stabiliti a livello nazionale;
10. chiede alla Commissione di riferire regolarmente al Parlamento sull'attuazione dell'accordo, anche per quanto concerne le attività del comitato congiunto di attuazione;
11. invita gli Stati membri dell'Unione al pieno rispetto e all'attuazione del regolamento UE sul legno;
12. sottolinea che tutti i paesi del mondo che hanno o che aspirano ad avere mercati d'importazione regolamentati per il legname legale possono trarre vantaggio dalla cooperazione e, ove possibile, dell'approvazione reciproca di norme e sistemi, quali il sistema FLEGT e gli accordi di partenariato volontari dell'UE; fa presente che le norme internazionali sarebbero più efficaci e promuoverebbero la certezza del diritto a lungo termine per imprese e consumatori;

13. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento della Repubblica della Costa d'Avorio.